

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. - Domanda delle Az. Agr. Ronco Franco e Ronco Bartolomeo, di subingresso nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo, in Comune di Chieri, ad uso agricolo. Scorporo del pozzo TO-P-05198, dall'ut. TO13206 e suo inserimento nell'ut. TO15375 (Pr: 026475). ASSENSO.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 808-6875/2025, del 25/11/2025:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di scorporare, dall'utenza identificata con il codice TO13206 (Pr. n. 022953) il pozzo cod. univ. TO-P-05198, assegnando lo stesso alla nuova Utenza TO15375 (pr. n. 026475), specificando che la sua destinazione d'uso è agricola, per irrigare 19 ha di terreno;
- 2) di dare atto che a seguito dello scorporo la superficie complessiva da irrigare, per l'Utenza TO13206, è di 1,00 ha di terreno;
- 3) di prendere atto che l'Az. Agr. Ronco Franco, con sede legale in Chieri (TO), Strada dei Finigialdi, n. 11, Cod. Fisc. (omissis), P.IVA 05433190013 e l' Az. Agr. Ronco Bartolomeo, con sede legale in Chieri (TO), Strada dei Finigialdi, n. 14, Cod. Fisc. (omissis), P.IVA 05671370012 subentrano, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Az. Agr. Ronco Franco, e sono riconosciute titolari dell'utenza, di cui alla D.D. n. 692-12114, del 07/11/2019, riferita alla concessione preferenziale di derivazione di acqua, ad uso agricolo, da n. 1 pozzo, cod. univoco TO-P-05198, come descritto in premessa, per irrigare 19 ha di terreno (Cod Ut.: TO15375 – Pr. Prov: 026475);

- 4) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 692-12114, del 07/11/2019 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale: in particolare la concessione è accordata in solido ai due cointestatari di cui al presente provvedimento e conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 6) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, riferiti al pozzo cod. univ. TO-P-05198, è a carico delle Az. Agr. Ronco Franco e Ronco Bartolomeo;

(... omissis ...)"